

Prot. 637/2020
del 20.03.2020



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: Misure organizzative conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 83 rubricato: *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*.

Il Presidente

Visto il decreto del Presidente Vicario prot. n. 538.U del 9 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, è stata disposta, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo, la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cui art. 83 abroga, al comma 22, l'art. 1 del D.L. n. 11/2020 e dispone, al comma 1, che *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*, con le eccezioni di cui al comma 3, prevedendo al comma 5 la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);

Viste le linee guida emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria dell'11 marzo 2020 (recante *"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) in cui è scritto a chiare lettere che, *"nella contingente emergenza, il lavoro da remoto o telematico dei magistrati deve essere incentivato quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l'assoluta impossibilità tecnica"*;

Ritenuto necessario disporre come in dispositivo per assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020;

DISPONE

1. Dalla data odierna e fino al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e presso gli Uffici del Giudice di pace del



Circondario di Palmi sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, **con le eccezioni di cui al punto 2.**

2. La disposizione di cui al punto 1. non si applica:

☒ **nel settore civile:**

- a) alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- b) ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione **nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;**
- d) ai procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (T.S.O.);
- e) ai procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (in materia di interruzione volontaria della gravidanza);
- f) ai procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- g) ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze);
- h) ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tali casi le ragioni che possono giustificare la trattazione dei procedimenti, in deroga alla regola del rinvio delle udienze, devono essere adeguatamente rappresentate dalla parte interessata e la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dal Presidente della sezione civile, all'uopo delegato dalla scrivente, in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.

☒ **Nel settore penale:**

- a) ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b) ai procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo/15 aprile 2020) **scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;**
- c) ai procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- d) ai procedimenti a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza, **quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda;**
- e) ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. In tali casi la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte.

3. Rientrano tra i procedimenti penali di cui al punto 1. e devono essere, dunque, rinviate in data successiva al 15 aprile 2020 le udienze dei processi con misure cautelari non più in atto e dei processi con misura reale.

4. I provvedimenti di differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali che non devono essere tenute, giusta il rinvio d'ufficio disposto dal comma 1 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, saranno emessi dai singoli giudici o dai presidenti dei collegi secondo le disposizioni già impartite dai Presidenti di sezione e, per quanto riguarda i processi penali a carico di imputati liberi, anche dal Presidente Vicario nel decreto del 9 marzo 2020.
5. Allo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio e di evitare pericolosi assembramenti e, dunque, per contrastare quanto più possibile l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo i giudici, sentite le parti, potranno far ricorso allo strumento della video-conferenza utilizzando gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (*Skype for Business* e *Microsoft Teams*).

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati dell'Ufficio e ai Giudici di pace degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Dispone, inoltre, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua affissione all'ingresso di entrambi i plessi dell'Ufficio e negli spazi interni degli stessi.

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settima-emergenzacovid@cosmag.it*

Palmi, 20 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Concettina Epifanio
Concettina Epifanio